## **INIZIATIVA PARLAMENTARE**

presentata nella forma elaborata da Paolo Beltraminelli, Nadia Ghisolfi e Giovanni Jelmini per il Gruppo PPD per la modifica dell'art. 32 della Legge tributaria (Fiscalità: un gesto a favore delle famiglie e delle madri che lavorano)

del 14 marzo 2011

Tutti i partiti, almeno a parole, dimostrano una particolare attenzione alla tutela della famiglia e quindi sono state approvate in molti Cantoni della Svizzera legislazioni sociali volte a favorire questa finalità e anche agevolazioni fiscali. Da sempre vengono concesse deduzioni per i figli a carico, per i figli agli studi e per i doppi redditi di marito e moglie. Anche il Canton Ticino, da tempo, ha seguito questa politica fiscale con larghezze di vedute tant'è vero che riconosce una deduzione per figli a carico pari al doppio della media svizzera. È stato però negletto un aspetto fondamentale riferito al funzionamento armonioso della famiglia; si tratta di consentire o meglio di agevolare il reinserimento della donna nell'ambito del lavoro. È risaputo, e ancora in occasione della festa della donna dell'8 marzo è stato ribadito, che la moglie deve abbandonare il lavoro quando deve accudire i figli in tenera età e talvolta fino all'adolescenza. La donna è certamente discriminata a questo proposito poiché, se intende o deve per necessità continuare a lavorare deve poter finanziare una persona o una struttura che provveda a seguire i figli durante la sua attività lavorativa. Queste prestazioni sino all'inizio di quest'anno non erano deducibili fiscalmente. Questo fatto costituiva un ulteriore ostacolo al mantenimento del posto di lavoro da parte della donna con figli in giovane età.

Il legislatore federale nell'ambito della riforma fiscale riferita alle famiglie con figli, il 25 settembre 2009 ha stabilito di riconoscere la deduzione delle spese comprovate, ma al massimo fino a fr. 10'000.-, per la cura prestata da terzi a ogni figlio che non ha ancora compiuto i 14 anni. La norma che è stata introdotta a partire dal 1° gennaio 2011 è applicabile sia in sede di imposta federale diretta (art. 212 cpv. 2<sup>bis</sup> LIFD) sia in sede di Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) all'art. 9 cpv. 2 lett. m.

I Cantoni possono quindi stabilire a loro piacimento quale importo concedere in deduzione al contribuente per le spese che debbono sostenere, quando lavora, per affidare il figlio o i figli a una persona in grado di accudirli. È qui opportuno rilevare che i Cantoni già potevano concedere questa deduzione sulla base della norma transitoria della LAID (72c) che consentiva loro la deduzione delle spese di cura dei figli per i genitori che esercitano un'attività lucrativa fino all'entrata in vigore della riforma dell'imposizione della famiglia la quale, come si è detto, è stata accettata il 25 settembre 2009. Una gran parte dei Cantoni aveva usufruito di questa base legale e ha riconosciuto questa importante deduzione volta ad attenuare, nei fatti, la disparità di trattamento a danno della moglie che lavora.

Il Canton Neuchâtel, o meglio il Governo di questo Cantone ha proposto l'8 marzo, proprio in occasione della festa della donna, una deduzione sino a 17'500.- franchi per la cura dei figli fino a 14 anni quando il contribuente svolge un'attività lavorativa. Si può affermare che tutti i Cantoni, pur con tempi diversi, hanno seguito questa via. Mancano all'appello soltanto il Canton Svitto e il Cantone Ticino.

A miglior comprensione della dinamica fiscale e degli argomenti che stanno a fondamento di questa deduzione ci sembra opportuno citare integralmente quanto pubblicato a questo proposito nel numero di dicembre 2010 della rivista *Novità fiscali* pubblicata dal Centro di competenze tributarie della SUPSI, a pagina 4:

«Una **seconda novità** riguarda invece l'introduzione di una nuova deduzione per la cura dei figli che non hanno ancora compiuto i 14 anni, fino ad un massimo di 10'000 franchi ai fini dell'imposta federale diretta; ai Cantoni è invece lasciata la possibilità di stabilire importi diversi (articolo 212 capoverso 2<sup>bis</sup> LIFD, articolo 9 capoverso 2 lettera m LAID). Allo stato attuale già 24 dei 26 Cantoni dispongono, in conformità dell'articolo 72c LAID, di una deduzione analoga, ad eccezione di Svitto e Ticino. La dottrina e la giurisprudenza maggioritarie escludono che le spese, sostenute dai genitori per affidare i loro figli ad una terza persona che se ne occupi mentre essi lavorano, rientrino fra i costi per il conseguimento del reddito, cioè fra quei costi che sono causalmente legati al conseguimento del reddito del lavoro o della professione dei genitori. Infatti, nella nozione di costi per il conseguimento del reddito rientrano solo quelle spese che sono in relazione diretta con lo svolgimento di una determinata attività lucrativa e non anche quelle che costituiscono una semplice condizione indiretta per l'esercizio di una qualsiasi attività lucrativa.

Sulla base di queste considerazioni, il Parlamento federale ha approvato una nuova disposizione che permetterà di dedurre le spese sostenute per la cura dei figli, sempre che queste spese abbiano un nesso causale diretto con l'attività lucrativa, la formazione o l'incapacità d'esercitare attività lucrativa dei genitori. Nel caso di un lavoro a tempo parziale potranno essere dedotte unicamente le spese sopportate durante il tempo di lavoro. Inoltre le spese di cura dei figli sostenute all'infuori del tempo di lavoro o di formazione dei genitori, quali ad esempio i costi di baby-sitting la sera o il fine settimana, non potranno essere ammesse fiscalmente. Inoltre, qualora un bambino non dovesse vivere con i suoi genitori o con uno dei genitori, bensì ad esempio con un parente o con una terza persona, che assume i compiti dei genitori e si occupa del bambino, anch'essa potrà richiedere la deduzione. Spetterà al contribuente fornire i relativi giustificati atti a comprovare la deduzione per le spese di cura (cfr. Messaggio del Consiglio federale del 6 marzo 2009, n. 09.045, pagina 4130 e seguente). I Cantoni saranno tenuti ad inserire nelle proprie legislazioni tributarie la deduzione per la cura dei figli al più tardi entro il 1. gennaio 2013 (articolo 721 LAID)».

Siamo persuasi che il Cantone Ticino debba colmare al più presto questa sua assenza nell'ambito della politica della famiglia che costituisce indubbiamente una pesante lacuna nei confronti, nella gran parte dei casi, della donna che lavora.

A tal fine presentiamo questa iniziativa parlamentare elaborata che propone l'adozione di un nuovo capoverso all'articolo 32 della Legge tributaria (nuovo cpv. 3 LT) del seguente tenore:

<sup>3</sup>Dai proventi sono dedotte le spese comprovate, ma al massimo 15'000 franchi, per la cura prestata da terzi ad ogni figlio che non ha ancora compiuto i 14 anni e vive in comunione domestica con il contribuente che provvedere al suo sostentamento, sempre che queste spese abbiano un nesso causale diretto con l'attività lucrativa, la formazione o l'incapacità di esercitare l'attività lucrativa del contribuente.

- Ricordiamo infine che i Cantoni sono obbligati a introdurre questa deduzione entro la fine del 2012, a norma dell'articolo 72/LAID.
- L'importo di 15'000.- franchi da noi proposto può essere ridotto oppure scaglionato nel tempo a seconda del minor gettito che deriva da questa deduzione. Siamo quindi disposti, sulla base dei calcoli che dovranno essere effettuati dalla Divisione delle contribuzioni, a riconsiderare l'ammontare della deduzione proposta.

Per il Gruppo PPD: Paolo Beltraminelli Nadia Ghisolfi Giovanni Jelmini